

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il cliente lamenta l'imposizione, da parte dell'intermediario, del rientro in 10 mesi di un fido di € 5.000,00 acceso nel 2020 a tempo indeterminato; che non è stata seguita alcuna procedura, essendosi la banca limitata a predisporre una comunicazione scritta nella quale chiedeva il rientro; l'assenza di una valutazione di sostenibilità del piano di rientro, peraltro a fronte di una situazione di indebitamento significativa.

Chiede: (i) che venga accertata la correttezza, o meno, del comportamento dell'intermediario, con contestuale risarcimento del danno; (ii) che venga ordinato il ripristino del fido con un allungamento del piano di rientro.

L'intermediario controdeduce che: il conto è stato caratterizzato, negli ultimi due anni, da un saldo tenuto quasi costantemente negativo, con occasionali versamenti; in presenza di evidenti difficoltà del cliente nella gestione del proprio patrimonio, in data 14 maggio 2024 è stato concordato un fido di originari € 5.000,00 con decurtazioni mensili di € 500,00 mensili sino al 28 febbraio 2025; in data 13 febbraio 2025, allo scopo di facilitare ulteriormente il cliente, il fido è stato rimodulato, portando a € 250,00 l'importo delle decurtazioni mensili, con ultima scadenza 31.08.2025. Dichiara che, al momento della redazione delle controdeduzioni, il rientro risulta perfezionato. Aggiunge che, come risulta dalla corrispondenza in atti, le criticità relative alla posizione del cliente e la necessità di provvedere al rientro graduale dalla esposizione erano già state rappresentate e discusse nel corso dei colloqui avvenuti in

filiale; le motivazioni del rifiuto della banca all'ennesima richiesta di dilazione del pagamento sono ben note al ricorrente; del resto, basta la visura CRIF allegata a confermare che le valutazioni relative al merito di credito del cliente imponevano estrema prudenza da parte dell'Intermediario. Appare totalmente infondata la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, non essendoci alcun comportamento illecito dell'intermediario; quanto alla domanda di ripristino, osserva che il rientro dal fido è stato già perfezionato, facendo cessare la materia del contendere e la conseguente domanda di ripristino; se invece la domanda fosse volta a ottenere la concessione di un nuovo affidamento, eccepisce che, per costante giurisprudenza dei Collegi ABF, è precluso all'Arbitro di sostituirsi all'intermediario nella valutazione del merito creditizio, come pure di sindacarne gli esiti.

Chiede il rigetto del ricorso.

Il cliente replica che la banca non ha comunicato per iscritto il recesso dal contratto di affidamento, né ha dato congruo preavviso, limitandosi alla comunicazione verbale e alla richiesta di sottoscrizione della nuova documentazione; a prescindere dalla richiesta di ripristino del fido, è evidente il comportamento non corretto della banca, in violazione delle regole del T.U.B., che fonda il diritto del cliente ad un risarcimento.

L'intermediario controreplica che la contestazione relativa alla violazione del T.U.B. appare eccessivamente generica in quanto non fa riferimento ad alcuna prescrizione specifica; la mancata delibera di affidamenti nel senso auspicato dai clienti non integra di per sé un comportamento "poco etico" degli intermediari, che sono tenuti a erogare il credito secondo criteri diversi dalla mera assistenzialità: una semplice richiesta di finanziamento non è sufficiente a integrare il diritto a ottenerlo, in quanto nel nostro ordinamento non esiste alcun obbligo a contrarre posto in capo agli intermediari. Quanto alla asserita mancata formalizzazione della revoca del fido, richiama la documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente, contenente l'elenco dei fidi nuovi, di quelli revocati e di quelli in essere.

DIRITTO

In relazione a un "fido di cassa" a tempo indeterminato, il cliente lamenta la scorrettezza dell'intermediario, che avrebbe imposto ingiustificatamente e senza preavviso il rientro rateale. Chiede il risarcimento del danno e il ripristino del fido con un allungamento del piano di rientro.

Dalla documentazione versata in atti risulta che l'11 agosto 2021 il cliente, correntista presso l'intermediario, ha sottoscritto il primo contratto per la concessione di una apertura di credito in conto corrente (c.d. "fido di cassa") a tempo indeterminato per € 5.000,00. Negli ultimi due anni, il conto ha presentato un saldo quasi sempre negativo, con occasionali versamenti per il temporaneo ripristino della provvista: lo confermano gli estratti conto trimestrali prodotti dall'intermediario, recanti grafici indicativi dell'andamento del saldo nel periodo di riferimento. Il 14 maggio 2024 il cliente ha sottoscritto un contratto di "Concessione/variazione di affidamento", apportando una modifica alle precedenti condizioni, concordando un fido di € 5.000,00 con piano di rientro in n. 10 rate mensili da € 500,00 ciascuna. Il successivo 13 febbraio, con analoghe modalità, il fido è stato rimodulato, con riduzione delle decurtazioni mensili a € 250,00. L'intermediario afferma che, alla data di deposito delle controdeduzioni, il piano di rientro risulta onorato dal cliente, ritenendo sul punto cessata la materia del contendere. Invero, al di là della questione legata al (pacifico) rientro del cliente dalla esposizione

debitoria, la materia del contendere permane alla luce delle domande formulate, specie di quella volta ad accertare la responsabilità dell'intermediario nella gestione della vicenda, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. Sotto tale profilo, il ricorrente contesta un comportamento dell'intermediario in contrasto con le norme del T.U.B. e, in ogni caso, con i principi di buona fede e correttezza nella gestione dei rapporti bancari. La censura relativa alla violazione delle norme del T.U.B. pecca di genericità, dal momento che il cliente non individua le disposizioni che assume violate. Quanto alla contrarietà alle clausole di buona fede e correttezza, non emerge, dalla documentazione nella disponibilità di questo Collegio, alcun profilo di responsabilità dell'intermediario nella gestione della vicenda, la quale si è retta su autonome scelte negoziali del cliente e non ha risentito di alcuna "imposizione". Non v'è evidenza di comportamenti scorretti in sede precontrattuale o *in executivis*; né, del resto, coglie nel segno la censura relativa alla mancata valutazione del merito creditizio, che è attività doverosa a monte della erogazione del credito o della successiva modifica dell'importo totale del credito (art. 124 bis T.U.B.) laddove invece, nel caso di specie, la vicenda atteneva a una semplice modifica consensuale delle condizioni originarie del fido con rimodulazione delle rate a beneficio di un debitore in difficoltà, in assenza – secondo quanto riferito dalla banca – di elementi sufficienti a al mantenimento di un affidamento a tempo indeterminato. Il cliente, inoltre, fa riferimento a un "recesso" della banca che non risulta da nessuno dei documenti allegati, come alcuna evidenza sussiste di una revoca dell'affidamento: i passaggi prima descritti non hanno comportato alcuna revoca o comunque alcuna manifestazione unilaterale di volontà da parte della banca, essendo stati convenuti mediante apposite modifiche contrattuali, tutte sottoscritte dal cliente (con firma non disconosciuta). Peraltro, come già rilevato, è pacifico che il previsto piano di rientro è stato onorato. La domanda risarcitoria, dunque, non può essere accolta.

Quanto alla domanda di "ripristino del fido, prevedendo anche un rientro più lungo tipo 18 mesi", al netto del carattere costitutivo della pronuncia sollecitata all'Arbitro, rileva l'inesistenza di un obbligo generale di far credito, estraneo alla natura squisitamente imprenditoriale dell'attività svolta dalle banche. Attesa l'autonomia decisionale da riconoscersi all'intermediario in ordine alla attività di erogazione del credito, non può il Collegio sostituirsi ad esso nella valutazione della convenienza di un'operazione creditizia, in quanto demandata alla discrezionalità del medesimo (Collegio di Coordinamento n. 6182/2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE